

Gazzetta ufficiale

L 344

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
14 dicembre 2012

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea** 1

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012)** 3

Prezzo: 3 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1168/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella causa C-249/10 P ⁽²⁾, la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽³⁾ non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.
- (2) La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato presentate da produttori esportatori cooperanti che non siano inclusi nel campione, a prescindere dal fatto che il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però

un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009.

- (3) Inoltre, il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento è consentito dalla normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, nella controversia DS405 «European Union — Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China» ⁽⁴⁾ (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina, relazione adottata il 22 febbraio 2012), ha ritenuto che la Cina non avesse dimostrato che l'Unione aveva agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di riconoscimento dello status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi cooperanti che non erano inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (4) Pertanto, tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), di tale regolamento non dovrebbe essere effettuato per i produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 dicembre 2012.

⁽²⁾ Sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, *Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio*, non ancora pubblicata in raccolta.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽⁴⁾ OMC, relazione del panel, WT/DS405/R, 28 ottobre 2011.

- (5) Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ma che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per tali parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dello stesso.
- (6) Infine, il termine di tre mesi entro cui dovrebbe aver luogo l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 si è dimostrato impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17 dello stesso regolamento. Si ritiene pertanto opportuno prorogare tale termine.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario disporre che le modifiche del regolamento (CE) n. 1225/2009 stabilite dal presente regolamento si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1225/2009,
- a) alla lettera c), penultima frase, le parole «entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta» sono sostituite dalle seguenti: «di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta»;
- b) è aggiunta la lettera seguente:
- «d) Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.»;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 7, è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201 del 27 luglio 2012)

A pagina 134, articolo 84, secondo paragrafo:

anziché: «... tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, ...»,

leggi: «... tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere dal 16 novembre 2014, ...».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

